



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale
Ufficio IV – Dirigenti scolastici e personale della scuola

Prot.n.A00DRPU8773

Bari, 13.12.2012

Ai Dirigenti
delle Istituzioni scolastiche
di ogni ordine e grado
della Regione Puglia Loro sedi

Ai Dirigenti
degli Uffici territoriali USR Puglia
Loro sedi

Alle Segreterie Regionali
delle Organizzazioni Sindacali
del personale della scuola
Loro sedi

OGGETTO: Validità periodo di prova docenti neo assunti con contratto a tempo indeterminato – Chiarimenti

Pervengono a questa Direzione Generale alcuni quesiti in merito al superamento del periodo di prova del personale scolastico nominato in ruolo dopo il 31.8.2012, con decorrenza giuridica dal 1° 9.2012 ed economica dal 1° 9.2013, in servizio nel corrente anno scolastico come supplente annuale su materie affini.

Per le modalità di svolgimento del citato periodo si deve fare riferimento alla c.m. 10.9.1991, n.267 tuttora vigente, che ha ordinato in un unico testo le disposizioni relative alla materia in argomento, nonché alle più recenti disposizioni contenute nella ministeriale n. 3699 del 29 febbraio 2008.

Tanto premesso, per le questioni concernenti la validità dei servizi svolti nel corrente anno scolastico dai docenti che, nominati in ruolo dopo il 31.8.2012, prestano servizio con contratto a tempo determinato *per insegnamenti diversi rispetto all'insegnamento per il quale hanno conseguito la nomina in ruolo* si rinvia alla precitata ministeriale n. 3699 del 29.2.2008, secondo la quale il periodo di servizio prestato come supplente è valido ai fini della prova, purchè svolto, nello stesso insegnamento o classe di concorso o nell'insegnamento di materie affini.

Per materie affini devono intendersi tutte quelle materie che possono essere insegnate con lo stesso titolo di studio o di abilitazione posseduto dall'interessato ed utilizzato ai fini della immissione in ruolo per cui deve sostenere il periodo di prova.

Circa la validità del servizio su posto di sostegno ai fini del superamento del periodo di prova, va considerato che per l'assunzione su posti di sostegno, si attinge alle medesime graduatorie dei concorsi ordinari o per titoli, fermo restando la necessità del possesso del titolo di specializzazione.

f.to IL VICEDIRETTORE GENERALE
Ruggiero Francavilla